



DIREZIONE SANITARIA

Prot. n. 1836 del 31/01/2017

A tutti i Direttori dei DAI

e p.c.

AL SIS

Al Direttore Amministrativo

LORO SEDI

Oggetto: Adempimenti Delibera n. 435 del 17/10/2013 - PROGRAMMA ATTUATIVO AZIENDALE PER IL GOVERNO DELLE LISTE D'ATTESA 2010-12 (D.G.R.C. N. 271 DEL 12.06.2012) - PROCEDURE OBBLIGATORIE INERENTI LE ATTIVITÀ DI RICOVERO – DISPOSIZIONI URGENTI PER LA GARANZIA DEI TEMPI DI ATTESA

Si ricorda alle SS.LL. che la normativa in materia di liste d'attesa (DGRC n.170/2007 e s.m.i.) vieta categoricamente “che ci siano diverse agende (intese come liste d'attesa per ricovero) gestite, ad esempio, da singoli reparti ospedalieri”.

Con la Deliberazione Aziendale n.412/2016, l'AOU ha adottato un modello organizzativo fondato sull'utilizzo del sistema elettronico ADT-Liste d'Attesa. Tale modello prevede che lo specialista ospedaliero, valutata la necessità di ricovero, proceda alla prenotazione del paziente nella lista d'attesa del reparto di pertinenza, con indicazione della classe di priorità emersa in base a considerazioni cliniche, e che la data di convocazione sia effettuata in base a

- livello di priorità clinica
- ordine cronologico di iscrizione in lista
- risorse necessarie

come disciplinato dalla citata normativa, rimettendo al Direttore di UO e al Direttore del DAI la responsabilità di garantire tempi di attesa congrui per l'urgenza clinica manifestata dal paziente.

Dall'analisi dei tempi di attesa, emerge un'evidente disattenzione delle priorità cliniche ascrivibile in molti casi non già ad un'incapacità di offerta (es. insufficienza di sedute operatorie, i posti letto ecc) quanto ad una attribuzione della titolarità di convocazione al singolo medico proponente il ricovero. Tale evidenza è dimostrata dal fatto che si registrano attese omologhe (in eccesso o in difetto) per pazienti prenotati dallo stesso specialista senza una considerazione complessiva della classe di priorità attribuita in fase di iscrizione in lista.

Si converrà sul fatto che tale meccanismo è assolutamente disfunzionale e potrebbe comportare un serio rischio in termini di equità e appropriatezza dei tempi di attesa.



Tanto premesso, si comunica alle SS.LL. che, **a far data dal 15 febbraio saranno disabilitate le funzioni di convocazione al ricovero per tutte le utenze con ruolo “medico”**; queste ultime saranno **mantenute esclusivamente per il ruolo di Direttore di U.O.** e a persona di sua fiducia se espressamente richiesto.

Rimane in capo allo specialista di reparto la possibilità di prenotare il paziente e di attribuire la classe di priorità di attesa mentre è interdetta a possibilità di procedere alla convocazione al ricovero.

Tale disposizione si applica **a tutti i regimi di ricovero** (R.O., DH, DS) e **a tutte le tipologie di Onere della Degenza** (SSN, ALPI, solvente ecc) e sarà in vigore per un tempo minimo di 6 mesi, al termine del quale sarà valutato se restringere ulteriormente le abilitazioni suddette ai soli Direttori dei DAI.

Il Referente Unico Liste d’Attesa
F.to Dott. ssa Patrizia Cuccaro

Il Direttore Sanitario
F.to Gaetano D’Onofrio

Il Direttore Generale
F.to Vincenzo VIGGIANI